

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORELLO, BARTOLOMEI, MURMURA, DE VITO, NOÈ, ABIS, ATTAGUILE, DAL FALCO, DE CAROLIS, DALVIT, SEGNANA e CAROLLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1973

Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini
nella amministrazione del Comune

ONOREVOLI SENATORI. — Il dibattito politico-sociale che è in atto nel nostro Paese in modo a volte anche acuto — che peraltro ha una analoga forza di penetrazione e di pressione anche in altri Paesi — e che passa sotto il termine di « crisi delle città » — dimostra esemplarmente che nell'attuale fase di trasformazione politico-istituzionale, il problema della vita locale (da quello degli insediamenti urbani a quello della localizzazione delle attività umane, industriali e produttive; da quello delle installazioni di centri di vita autonomi e autosufficienti, a quello della sistemazione e pianificazione del territorio, o a quello della correlazione tra luoghi di lavoro e luoghi residenziali col conseguente coordinamento di trasporti e comunicazioni) diventa sempre più un problema che chiama a gran voce la partecipazione e la responsabilità di tutti, dei cittadini, delle famiglie, degli imprenditori, dei sindacati, del potere politico.

Per la sopravvivenza stessa di alcune concezioni della città umana, e per la riparazione di alcuni errori o di alcune deviazioni che lo sviluppo e la crescita tumultuosa, ma non ordinata di questi anni ha comportato

anche da noi, bisogna ripensare fondamentalmente alcuni istituti giuridici, adeguando conseguentemente i relativi comportamenti politici.

Il valore della partecipazione trova qui il suo più vero significato e la sua più puntuale riprova storica: di fronte ai problemi vitali — quelli che toccano l'uomo nella essenzialità dei suoi bisogni, delle sue esigenze, dei suoi diritti inalienabili di libertà, di sicurezza, di intimità familiare, di dialogo sociale — deve essere mobilitata l'opinione pubblica, e l'azione politica degli enti locali deve potere e saper maturare proposte non rinviabili, non elusive, non provvisorie. Nei tempi nuovi che attraversiamo, le forze politiche devono consentire ormai un impegno pubblico teso verso la soddisfazione degli interessi popolari, nel rispetto essenziale anche delle nuove forme di espressione e di estrinsecazione.

Non pare ormai da alcuno più contestata la necessità di creare condizioni più libere e più proprie per l'allargamento della partecipazione democratica; e tanto più noi saremo disinteressati nell'interpretazione dei bisogni e delle richieste popolari, tanto più

contribuiremo a ricreare un clima di fiducia e di credibilità. La comunicazione tra i cittadini e i politici è un fattore essenziale per una sana crescita democratica ed è elemento necessario di ogni rapporto che non voglia ridursi ad un burocratico obbligo di rappresentanza.

Il concetto di democrazia partecipativa, quale ormai diffusamente descritto da una pubblicistica seriamente impegnata, trova un principio di sicuro fondamento nella nostra Carta costituzionale dove all'articolo 3 si esprime letteralmente il precetto della « effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ». E il termine "partecipazione", se ha un senso preciso, non può non riferirsi ad una concezione pluralistica, socialmente articolata, autenticamente dialogica. L'uomo, nel concreto disegno storico di progresso e di crescita, ben difficilmente può essere pensabile come slegato da un contesto sociale nel quale sia inserito ed effettivamente operante, e come indifferente alle motivazioni e alle logiche del potere politico, che di quel contesto è componente essenziale. La "partecipazione", nel suo significato più autentico, dovrebbe consentire, con la possibilità di dialogo tra persone di diverse provenienze ideologiche, l'affermazione di una democrazia pluralistica fondata sul valore primario della politica, intesa come vocazione di comunione e libertà.

Certo è diffuso in molti il sospetto — alimentato da un pericoloso qualunquismo — che la democrazia rappresentativa sia un « gioco sociale truccato » in cui ingannevole ed illusorio sarebbe il principio della sovranità popolare come sovranità di tutti; tuttavia va ribadito che la risposta ad una diffusa domanda di giustizia e di democrazia sociale non passa per la monocrazia, incarnazione di un potere di parte, al servizio assoluto di una ideologia esclusivista, che consideri le concezioni divergenti come eresie da distruggere. La partecipazione presuppone un dialogo autentico, una libera società pluralistica, un ordine politico in definitiva non risolto in termini monosillabici nell'esercizio del voto, ma verificato e costruito quotidianamente nella faticosa ricerca di scelte responsabili ed efficaci.

La sfiducia di taluno nelle tecniche rappresentative tradizionali, al limite delle preoccupazioni più avvertite, investe il concetto stesso di rappresentanza politica, lamentandosi soprattutto la non episodica alterazione dei procedimenti classici di estrinsecazione delle volontà effettivamente vigenti e di affermazione degli interessi realmente emergenti. Lo scarto tra l'essenzialità e la drammaticità di problemi concreti e urgenti da una parte, e l'ambiguità spesso generica e la vischiosità propria di alcuni atteggiamenti politici dall'altra, finisce con il dar ragione ai frequenti — anche se non sempre disinteressati — ammonimenti sulla frattura tra paese reale e paese legale, sulla incomunicabilità tra cittadini concretamente « situati » e politici astratti, sulla insufficiente partecipazione popolare, infine, alle decisioni politiche e amministrative di rilevante incisività. E tuttavia se la crisi rilevata non può risolversi con l'accettazione, mortale per l'essenza democratica, di una soluzione monocentrica e giustizialista, la scelta della partecipazione come strumento di dialogo, di autenticità, di pluralismo, è allora una precisa scelta ideologico-istituzionale per uno Stato che, nell'autonomia degli ambiti di operatività, nella confermata validità dell'essenziale ruolo dei partiti politici e nel rispetto assoluto del valore essenziale della persona umana, garantisca lo spazio necessario allo sviluppo concreto di un ordine politico sociale che si caratterizzi sempre più per l'effettivo rispetto delle vocazioni individuali e sociali.

A questo punto appare chiaro come è proprio a livello locale, ad accertamento cioè di esigenze primarie e bisogni fondamentali, che il valore della partecipazione — come tentativo di sanare la crisi politico-morale di questi anni e sforzo di consolidare lo Stato democratico — offre le più varie suggestioni creative: è proprio, cioè, sul terreno degli ordinamenti comunali che va verificata la giustizia di una tale impostazione. Un secolo e più di legislazione amministrativa uniforme e obbligatoria rende irrinviabile un deciso intervento, che non sia solo di limitata riforma o di semplici adeguamenti legislativi. Una nuova legge comunale sarà forse la prova più esaltante di una generazione e di

una cultura politica che, nella salvaguardia e nel rafforzamento dei principi garantisti contenuti nella legislazione del '65, deve pervenire compiutamente alla riforma politica essenziale, già avviata positivamente, peraltro, con l'attuazione dell'ordinamento regionale. E a questo proposito la stessa Costituzione italiana all'articolo 5 delinea una chiara base di interpretazione e di intervento. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali ed adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Ecco, cioè, capovolto il rapporto fra Stato accentrato e strutture amministrative locali: a fondamento dell'organizzazione democratica e repubblicana vi dovrà essere il principio del decentramento che riconosca e interpreti diversi ed autonomi apporti di tradizioni, di esigenze, di storia, di vita locale. Una nuova legge comunale dovrà perciò consacrare, capovolgendo un secolo di uniformità amministrativa degli enti locali, la varietà sostanziale e creativa della realtà locale italiana. La vicenda del governo locale, contrassegnata finora da un progressivo restringersi ed inaridirsi dell'ambito dell'autonomia comunale, registra ora nuovi sbocchi, incalzando sempre più il processo di sviluppo urbano che accompagna l'avvento della società tecnologica ed industriale: pare, infatti, piuttosto arduo credere che una nuova ondata di accentramento, magari affievolita da una tentazione di neo efficientismo imprenditoriale, possa proporsi come soluzione dei problemi collegati allo straordinario sviluppo delle aree urbane che si registra ai nostri giorni.

Il decentramento amministrativo urbano e la partecipazione degli amministrati sembrano, dunque, nella riforma dell'ordinamento comunale, i due punti-cardine. Una legge, perciò, che possa offrire gli strumenti giuridici per una tale ricostruzione, è sembrata a noi impegno irrinunciabile e primario: una legge che, meditati i tentativi e gli studi già fatti sul tema del decentramento, riassume la sostanza del dibattito e proponesse più compiutamente, col decentramento, le forme nuove e totali della partecipazione popolare alla gestione della vita locale.

La genesi dell'idea decentramento amministrativo urbano evidenzia la singolare circostanza che i primi contributi teorico-politici verso la sperimentazione di un sistema di governo locale a partecipazione popolare diffusa, siano stati offerti, in una città rigidamente amministrata come Bologna, da una opposizione democratica cristiana guidata da uomini eminentemente rappresentativi dell'impegno politico e culturale dei cattolici in questo dopoguerra. Questa notazione, pur senza trionfalismi, ci consente di affermare che le esperienze tentate e attuate a Bologna, a Venezia, a Roma, a Milano, a Genova e altrove, se hanno certo accolto una spinta generale di protesta e di malessere proveniente da larghe zone popolari, e da diffuse condizioni di disagio politico-sociale, hanno trovato una prima puntuale udienza proprio in sede di sviluppo politico delle premesse insite nella generale tendenza verso la rigorosa e piena attuazione dello Stato democratico. Ed è proprio questa constatazione che esalta l'impegno e la generosità di quanti, amministratori locali, studiosi, politici, hanno, con limitati strumenti, saputo iniziare un ciclo destinato ormai a positivamente chiudersi, avendo maturato valori giuridici e politico-morali di sicuro fondamento. Un decennio e più di tentativi, di esperimenti, di studi e di riflessioni sul tema del decentramento amministrativo urbano consentono, infatti, ora di enucleare alcune linee secondo le quali proporre un ulteriore svolgimento del processo di rifondazione democratica della vita politica locale.

I criteri cui il disegno di legge si ispira sono sostanzialmente i seguenti:

a) il comune può con proprio regolamento ripartire il proprio territorio in circoscrizioni, promuovendo il più ampio decentramento dei servizi;

b) elezione diretta, con le modalità e i tempi dell'elezione del Consiglio comunale, di un consiglio circoscrizionale, che è organo di promozione, di espressione e di coordinamento della partecipazione dei cittadini alla vita politica amministrativa del comune;

c) il consiglio circoscrizionale ha compiti consultivi, deliberativi in materie dele-

gate e può presentare proposte al Consiglio comunale;

d) tra i tipi di partecipazione diretta dei cittadini alla formazione delle scelte e degli indirizzi dell'amministrazione vengono proposti nuovi strumenti giuridici: le assemblee circoscrizionali, petizioni, consultazioni popolari, *referendum*.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che proponiamo alla vostra meditata adesione tenta una risposta organica, intellettualmente onesta, politicamente moderna, funzionalmente adeguata, alla crisi del governo locale in Italia, e alla lamentata sfiducia nelle forme rappresentative costituzionali.

Consapevoli dell'apporto culturale e morale di tutte le componenti storiche del nostro patrimonio giuridico e politico, presentiamo questa proposta di riforma degli ordinamenti della vita locale, ben consci che non è solo nelle tradizioni ideali dei cattolici che va rinvenuta l'origine e la vocazione autonomistica dei comuni italiani.

Rispettosi, come siamo e vogliamo essere, dei notevoli contributi di pensiero, di tensione morale, di ansia di giustizia, che la coscienza sociale dell'Italia contemporanea ci presenta in tutte le sedi politiche e sociali in cui si esprime la multiforme varietà e complessità della nostra comunità nazionale, in piena umiltà e consapevolezza, noi intendiamo chiedervi l'adesione a questo disegno di legge, tappa non irrilevante di più impegnative prove al servizio del progresso sociale e della pace civile.

Il disegno di legge, che sottoponiamo al vostro esame, nella sua strutturazione tecnica, può essere così illustrato.

L'articolo 1 afferma che il comune può, con proprio regolamento, ripartire il territorio comunale in circoscrizioni e promuovere il più ampio decentramento funzionale dei servizi amministrativi; all'articolo 2 sono previsti gli organi delle circoscrizioni che sono il consiglio circoscrizionale e il Presidente.

Gli articoli da 3 a 14 si riferiscono ai compiti ed ai poteri del consiglio circoscrizionale. Secondo l'articolo 3 il Consiglio circoscrizionale è organo di promozione, di espres-

sione e di coordinamento della partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa del comune; esso concorre alla formazione degli indirizzi generali e programmatici dell'amministrazione comunale, ne vigila lo stato di attuazione, interviene nei problemi riguardanti la circoscrizione. L'articolo 4 prevede la composizione numerica del consiglio circoscrizionale, che il consiglio comunale dovrà stabilire in rapporto alla popolazione della circoscrizione. Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano l'elezione e la durata degli organi della circoscrizione con tempi e modalità uguali a quelli previsti dalla legge per il consiglio comunale.

L'articolo 8 fissa i compiti del consiglio circoscrizionale. Esso esprime pareri obbligatori; esercita funzioni deliberative in materie delegate dal consiglio comunale; esamina i problemi riguardanti direttamente la circoscrizione, tenendo conto della situazione generale del comune e degli indirizzi programmatici fissati dal consiglio comunale. Oltre a designare rappresentanti in commissioni o in enti operanti nell'ambito della circoscrizione secondo modalità previste dal regolamento comunale, il consiglio circoscrizionale può altresì presentare proposte al consiglio comunale sulle materie di competenza del medesimo.

Per l'articolo 9 i pareri sono obbligatori sui piani poliennali dell'attività economica dell'amministrazione e sul bilancio annuale di previsione; sulle delibere programmatiche per materie e settori di attività; sui rendiconti dello stato di attuazione della politica amministrativa; sulla pianificazione territoriale e sui regolamenti comunali.

Parere facoltativo il consiglio circoscrizionale esprime, altresì, in tutte le deliberazioni riguardanti in modo specifico la circoscrizione per le materie non delegate.

Il parere deve essere emesso, secondo l'articolo 10, nel termine stabilito dalla Giunta, che di regola, non può essere inferiore a quindici giorni; se tale termine non fosse rispettato, il parere medesimo è ritenuto favorevolmente espresso.

L'articolo 11 prevede che il consiglio comunale può delegare il consiglio circoscrizionale a deliberare su materie attinenti ad

affari della circoscrizione; l'esercizio della delega stessa è sottoposto alla vigilanza della giunta comunale che può proporre la revoca, segnalando all'organo di controllo le eventuali deviazioni.

Per l'articolo 12 i consigli circoscrizionali possono costituire commissioni di studio, nel proprio ambito, con facoltà di partecipazione di estranei esperti nella materia in discussione.

I controlli sui consigli circoscrizionali, secondo l'articolo 13, sono esercitati dagli stessi organi che esercitano il controllo sui comuni; e a promuoverne l'intervento, previa diffida, provvede il Consiglio comunale, col voto della maggioranza dei suoi componenti.

L'articolo 14 afferma innovativamente che la partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte relative agli indirizzi generali dell'amministrazione comunale e alla gestione delle circoscrizioni può essere attuata mediante assemblee circoscrizionali, petizioni, consultazioni popolari e *referendum*. Il ricorso alle forme di partecipazione descritte sarà regolato dal regolamento a seconda delle esigenze locali e dell'ampiezza delle circoscrizioni. L'assemblea (art. 15) è l'adunanza degli elettori della circoscrizione, cui partecipano coloro che sono in possesso del certificato elettorale di sezione della circoscrizione delle ultime elezioni amministrative o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. L'assemblea (art. 16), è convocata dal presidente, su richiesta del consiglio di circoscrizione a maggioranza di voti o su richiesta di almeno un quinto degli elettori della circoscrizione attraverso la forma della petizione; e può essere convocata anche dal sindaco, su richiesta della giunta o del consiglio comunale, a maggioranza di voti. L'assemblea (art. 17) conclude i propri lavori con la votazione di uno o più documenti illustrativi delle proposte emerse nel dibattito e su cui dovranno deliberare il consiglio comunale o il consiglio circoscrizionale, a seconda delle materie di rispettiva competenza.

L'articolo 18 riguarda il diritto dei cittadini di rivolgere petizioni — sottoscritte da non meno di un quinto degli elettori della circoscrizione — al consiglio comunale o al consiglio circoscrizionale: al consiglio comu-

nale per richiedere la ripartizione del territorio comunale in circoscrizioni e per esporre necessità di carattere generale; al consiglio circoscrizionale per ciò che si riferisce agli affari di competenza del consiglio medesimo. Gli elettori della circoscrizione possono, altresì, presentare proposte di deliberazione riguardanti la circoscrizione e il comune. Il consiglio comunale e il consiglio circoscrizionale (art. 19) devono, entro sessanta giorni, esprimere le proprie determinazioni in ordine al contenuto delle petizioni.

L'articolo 20 riguarda il *referendum* popolare che viene indetto per l'abrogazione parziale o totale di regolamenti e provvedimenti amministrativi di interesse generale del comune o delle circoscrizioni.

Il *referendum* non è ammesso per le materie tributarie e di bilancio, per le delibere programmatiche e di pianificazione territoriale e in genere per quelle che importano imposizioni di prestazioni o di limitazioni con carattere di generalità. Le norme di attuazione del *referendum* sono contenute nell'articolo 21 con cui si delega il Governo ad emettere un decreto per la disciplina delle modalità di attuazione del *referendum* stesso.

La consultazione popolare, infine, è un istituto previsto dall'articolo 22, e la cui disciplina di attuazione è demandata ad un decreto delegato da emanarsi secondo i criteri fissati nell'articolo 23. La consultazione popolare che ha come scopo precipuo quello di mantenere gli organi rappresentativi in contatto continuo con la volontà dei cittadini e le loro esigenze, ha per oggetto quesiti concreti, su problemi di carattere generale, relativi all'organizzazione e all'attività del comune e delle circoscrizioni, predisposti in modo da rendere possibile pronunce univoche.

Secondo le disposizioni finali e transitorie, contenute nell'articolo 24, gli aggiunti del sindaco e gli organi consultivi istituiti dai comuni su base circoscrizionale, cessano la loro attività con il primo rinnovo delle amministrazioni comunali; ed è abrogato — con ogni altra disposizione incompatibile — l'articolo 155 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****PRINCIPI GENERALI****Art. 1.**

*(Ripartizione in circoscrizioni:
regolamento)*

Il Comune può, con regolamento deliberato dal Consiglio comunale, ripartire il proprio territorio in circoscrizioni, determinandone il numero, il perimetro e le caratteristiche.

Sulla base delle predette circoscrizioni il Comune promuove il più ampio decentramento funzionale dei servizi amministrativi.

Art. 2.

(Organi)

Sono organi della circoscrizione:

- a) il Consiglio circoscrizionale;
- b) il Presidente.

TITOLO II**COMPITI E POTERI
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE****Art. 3.**

(Funzioni del Consiglio circoscrizionale)

Il Consiglio circoscrizionale è organo di promozione, di espressione e di coordinamento della partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa del Comune.

Il Consiglio circoscrizionale concorre alla formazione degli indirizzi generali e pro-

grammatici dell'Amministrazione comunale e ne vigila lo stato di attuazione per quanto attiene alla circoscrizione ed interviene nei problemi riguardanti la stessa circoscrizione.

Art. 4.

(Composizione)

Il Consiglio comunale stabilisce, con il regolamento contemplato dall'articolo 1, la composizione numerica dei singoli Consigli circoscrizionali in rapporto alla popolazione della circoscrizione.

Tale rapporto deve essere contenuto come segue:

- a) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti da 20 a 30 membri;
- b) nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti, da 18 a 24 membri;
- c) nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 250.000 abitanti, da 14 a 20 membri;
- d) negli altri comuni da 12 a 16 membri.

Art. 5.

(Elezione)

Il Consiglio circoscrizionale è eletto contemporaneamente al Consiglio comunale e dura in carica sino allo scioglimento del Consiglio stesso. La sua elezione ha luogo con le stesse modalità previste dalla legge per il Consiglio comunale.

Art. 6.

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

Le norme relative all'ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri circoscrizionali.

La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con la carica di consigliere comunale, provinciale, e regionale e di membro del Parlamento nazionale.

Art. 7.

(Convocazione)

Il Consiglio circoscrizionale, convocato dal consigliere circoscrizionale anziano provvede, prima di ogni altra attività, alla convalida degli eletti; dopo la convalida degli eletti procede alla elezione del Presidente, secondo le modalità previste per l'elezione del Sindaco.

Art. 8.

(Compiti)

Il Consiglio di circoscrizione ha i seguenti compiti:

- 1) esprime pareri obbligatori sulle materie e con le modalità di cui ai successivi articoli;
- 2) esercita funzioni deliberative nelle materie delegate dal Consiglio comunale;
- 3) esamina i problemi riguardanti direttamente la circoscrizione tenuto conto della situazione generale del Comune e degli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio comunale;
- 4) designa i rappresentanti nelle Commissioni consiliari o in enti o organismi operanti nell'ambito della circoscrizione secondo modalità contenute nel regolamento da deliberarsi dal Consiglio comunale;
- 5) esercita le altre funzioni previste nella legge.

Il Consiglio circoscrizionale può presentare proposte al Consiglio comunale sulle materie di competenza del medesimo.

Art. 9.

(Pareri)

Il Consiglio circoscrizionale esprime parere nelle seguenti materie:

- 1) piani poliennali dell'attività economica dell'Amministrazione e bilancio annuale di previsione;

2) delibere programmatiche per materia e per settore di attività;

3) rendiconti dello stato di attuazione della politica amministrativa;

4) pianificazione territoriale (Piano regolatore generale, variante di Piano regolatore generale, Piani particolareggiati di attuazione, Piani di lottizzazione e convenzioni urbanistiche, Piani di zona e relative norme tecniche di attuazione) riguardante il territorio della circoscrizione;

5) regolamenti comunali;

6) tutte le deliberazioni riguardanti in modo specifico la circoscrizione per le materie non delegate al Consiglio circoscrizionale, ai sensi dell'articolo 8, n. 2).

Il parere è obbligatorio per le materie di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) e 5); è facoltativo per il n. 6).

Art. 10.

(Termine per il parere)

La Giunta comunale stabilisce il termine, di regola non inferiore a 15 giorni, entro il quale il Consiglio circoscrizionale deve esprimere il parere.

Nella deliberazione o nella proposta della Giunta al Consiglio comunale dovrà farsi menzione del predetto parere.

In caso di mancata formulazione del parere entro il termine fissato si considera come se il Consiglio circoscrizionale si sia favorevolmente espresso.

Nei casi in cui la Giunta comunale abbia deliberato in via di urgenza con i poteri del Consiglio comunale, la stessa Giunta comunale provvede ad acquisire il parere del Consiglio circoscrizionale prima della ratifica da parte del Consiglio comunale.

Art. 11.

(Delega al Consiglio circoscrizionale)

Il Consiglio comunale può delegare ai Consigli circoscrizionali di deliberare sulle materie attinenti ad affari della circoscrizione.

La relativa delibera deve stabilire i criteri, i termini e le modalità entro i quali la delega deve essere esercitata.

La Giunta comunale vigila nell'esercizio della delega e segnala all'organo di controllo gli atti in contrasto con i criteri, termini e modalità della delibera di delega.

La Giunta può, altresì, proporre al Consiglio comunale la revoca della delega secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento.

Art. 12.

(Commissioni)

I Consigli circoscrizionali possono costituire nel proprio ambito Commissioni per lo studio di determinate materie, alle quali possono essere chiamati anche estranei esperti nelle materie stesse.

Art. 13.

(Controlli)

I controlli sul Consiglio circoscrizionale sono esercitati dagli stessi organi che esercitano il controllo sui Comuni.

Il Consiglio comunale, in caso di ritardo o di omissioni ovvero di mancato funzionamento del Consiglio circoscrizionale e del Presidente, provvede, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, a promuovere l'intervento degli organi di controllo, previa diffida.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI

Art. 14.

*(Tipi di partecipazione:
rinvio a regolamento comunale)*

La partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte relative agli indirizzi generali della Amministrazione comunale ed

alla gestione delle circoscrizioni può essere attuata direttamente, a seconda delle esigenze locali e dell'ampiezza delle circoscrizioni, mediante assemblee circoscrizionali, petizioni, consultazioni popolari e *referendum*, secondo previsioni del regolamento previsto nell'articolo 1, entro l'ambito dei tipi di partecipazione previsti nel presente titolo.

Art. 15.

(Assemblea circoscrizionale)

L'Assemblea circoscrizionale è l'adunanza degli elettori della circoscrizione, cui partecipano coloro che sono in possesso del certificato elettorale di sezione della circoscrizione delle ultime elezioni amministrative ovvero di certificato di iscrizione nelle liste elettorali di sezione della circoscrizione.

Art. 16.

*(Convocazione
dell'Assemblea circoscrizionale)*

L'Assemblea circoscrizionale è convocata dal Presidente del Consiglio di circoscrizione su richiesta del Consiglio di circoscrizione stesso a maggioranza di voti o su richiesta di almeno 1/5 dei cittadini elettori della circoscrizione attraverso la forma della petizione.

L'Assemblea popolare può essere convocata anche dal Sindaco su richiesta del Consiglio comunale, ovvero dalla Giunta comunale, a maggioranza di voti.

La convocazione dell'Assemblea circoscrizionale deve avvenire almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza, con l'indicazione dettagliata degli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso della convocazione è pubblicato nell'albo comunale e nell'albo della circoscrizione; il regolamento previsto dall'articolo 1 può prevedere forme di pubblicità integrativa.

Art. 17.

(Votazioni dell'Assemblea circoscrizionale)

I lavori dell'Assemblea circoscrizionale possono concludersi con la votazione di uno o più documenti che riassumono le proposte emerse dal dibattito.

Su queste proposte sono chiamati a deliberare il Consiglio comunale o il Consiglio di circoscrizione, a seconda delle materie di rispettiva competenza.

Art. 18.

(Petizioni)

I cittadini elettori del Comune hanno diritto di rivolgere petizioni al Consiglio comunale per richiedere la ripartizione del territorio comunale in circoscrizioni e per esporre necessità di carattere generale.

I cittadini elettori del Consiglio circoscrizionale possono rivolgere petizioni al Consiglio circoscrizionale, per quanto riguarda gli affari di competenza del Consiglio circoscrizionale; possono altresì presentare al Consiglio circoscrizionale proposte di deliberazione riguardanti la circoscrizione o il Comune.

Queste ultime, previa deliberazione positiva del Consiglio di circoscrizione, sono trasmesse al Consiglio comunale.

Le petizioni debbono essere sottoscritte da non meno di un quinto degli elettori della circoscrizione, con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 19.

(Determinazioni sulle petizioni)

Il Consiglio comunale e il Consiglio circoscrizionale devono, entro 60 giorni, esprimere proprie determinazioni in ordine al contenuto della petizione, secondo le modalità previste dal regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Art. 20.

(Referendum popolare)

Il *referendum* popolare è indetto per deliberare l'abrogazione totale o parziale di regolamenti e provvedimenti amministrativi di interesse generale del Comune o della Circoscrizione, su richiesta di almeno 50.000 elettori del Comune ovvero del minor numero pari a 1/4 degli elettori del Comune, o di un terzo dei consigli di circoscrizione del Comune, con delibera presa a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati a ciascuna circoscrizione.

Non è ammesso *referendum* per le materie tributarie e di bilancio, per le delibere programmatiche e di pianificazione territoriale ed in genere per quelle che importano imposizioni di prestazioni o di limitazioni con carattere di generalità.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Un *referendum* non può essere indetto prima che sia decorso un anno dall'attuazione di altro precedente *referendum* di qualsiasi tipo ovvero dalle elezioni del Consiglio comunale ovvero nell'anno precedente al rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 21.

(Delega al Governo per le norme di attuazione del referendum amministrativo)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge per la disciplina delle modalità di attuazione del *referendum* previsto dall'articolo precedente, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) la procedura di raccolta di firme e di richiesta del *referendum* e lo svolgimento del *referendum* sarà regolato secondo il sistema previsto dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, con gli opportuni adattamenti relativi all'oggetto del *referendum*;

2) la verifica della regolarità e della ammissibilità della richiesta di *referendum* sarà affidata alla Corte d'appello nella cui circoscrizione si trova il Comune;

3) l'indizione del *referendum* sarà attribuita agli organi competenti ad indire le elezioni del Consiglio comunale;

4) l'ufficio centrale per il *referendum* sarà costituito secondo le previsioni dell'articolo 71 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

5) la dichiarazione di abrogazione dell'atto sottoposto a *referendum*, sulla base dei risultati del *referendum*, sarà attribuita al Sindaco del Comune, che sarà tenuto a procedervi immediatamente, comunque non oltre 2 giorni, e a provvedere alle forme di pubblicità previste per il tipo di atto abrogato, con facoltà di ritardare l'efficacia della abrogazione per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 22.

(Consultazione popolare)

La consultazione popolare è indetta su richiesta a maggioranza di 2/3 dei componenti del Consiglio comunale, ovvero dei Consigli di circoscrizione, che nel complesso abbiano iscritti nelle liste delle rispettive sezioni elettorali non meno di un terzo degli elettori del Comune.

La consultazione popolare ha la finalità di mantenere gli organi rappresentativi in continuo contatto con la volontà dei cittadini e le loro concrete esigenze; ha per oggetto quesiti concreti su problemi di carattere generale relativi all'organizzazione e all'attività del Comune o della circoscrizione, predisposti in modo da rendere possibile pronuncie univoche.

Art. 23.

(Delega al Governo per la disciplina delle modalità di attuazione della consultazione popolare)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla

entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge per la disciplina delle modalità di attuazione della consultazione popolare, in modo da prevedere:

1) la garanzia di provenienza delle risposte dai cittadini elettori nel Comune o nella circoscrizione;

2) la segretezza della espressione del parere dei cittadini elettori;

3) la utilizzazione di tipi di schede di consultazione uniformi;

4) la massima semplicità di forme, con eventualità di utilizzazione del servizio postale e di sistemi meccanizzati;

5) le disposizioni penali, adattando le previsioni di reato e le sanzioni previste dal capo IX del testo unico 16 maggio 1960, numero 570.

Art. 24.

(Disposizioni finale e transitoria)

Sono abrogati gli articoli 155 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Gli aggiunti del Sindaco o gli organi consultivi istituiti dai Comuni su base circoscrizionale cessano l'attività con il primo rinnovo delle amministrazioni comunali.